



1.

*Consiglio Regionale della Puglia*

**5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**  
*(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)*

**DISEGNO DI LEGGE**

**"MISURE URGENTI NEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE"**

Esaminato dalla 5ª Commissione consiliare nella seduta del 13 settembre 1995.  
Parere favorevole con emendamenti.

Relatore: Nunziata FIORENTINO.

- 
- \_ Relazione.
  - \_ Testo d.d.l. con a fronte gli emendamenti proposti dalla Commissione.

Settembre 1995.



*Consiglio Regionale della Puglia*

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

2

## DISEGNO DI LEGGGE

### "MISURE URGENTI NEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

## R E L A Z I O N E

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

torna all'attenzione del Consiglio un argomento più volte dibattuto nella passata legislatura e ripreso recentemente in occasione della discussione della legge di variazione del bilancio 1995.

Con le precedenti leggi varate dal Consiglio e sempre osservate dal Governo nonché con il d.d.l. che ci accingiamo ad esaminare, la Regione ha inteso avvalersi della facoltà prevista dal D.L. n. 310 del 1990 successivamente convertito nella legge n. 403 del 1990, e di tutte le successive disposizioni connesse, per attirare a carico dello Stato risorse con le quali ripianare i deficit pregressi delle aziende di trasporto e nello stesso tempo assicurarsi il rientro di consistenti somme anticipate dalla Regione per destinarle ad altre finalità. Non sfugge a nessuno, pertanto, la grande rilevanza che il provvedimento assume nell'ambito di una politica generale di risanamento finanziario della Regione e sul piano delle nuove opportunità che la legge statale offre.

Il d.d.l. in esame si propone di superare le censure che il

Governo ha espresso sui precedenti provvedimenti. Ciò ha richiesto un particolare sforzo da parte di chi ha impiantato lo schema normativo - anche attraverso gli opportuni confronti tecnici tra l'Assessorato reg.le ed i Ministeri competenti - ed ha meritato un attento approfondimento nel corso dell'esame svolto nella 5° Commissione, dove non sono mancate perplessità e distinzioni da parte di alcuni consiglieri della minoranza.

La materia, infatti, deve muoversi all'interno del rigido vincolismo della normativa statale e sul piano di un tecnicismo finanziario che non lasciano grande spazio a decisioni autonome.

La Commissione, a conclusione dell'esame tenuto nella seduta dell'8 e del 13 settembre uu.ss., ha espresso a maggioranza parere favorevole.

Dalla discussione, comunque, è emersa - di concerto con l'Assessorato - la necessità di alcuni aggiustamenti, riportati sotto forma di proposte di emendamenti nel testo a fronte, che la Commissione sottopone al vaglio di questo Consiglio.

Entrando ora nel merito tecnico-procedimentale e riprendendo alcuni passaggi tecnici della relazione dell'Assessorato, il d.d.l. in argomento - come già accennato - definisce l'entità, le modalità e le condizioni attuative del programmato intervento finanziario a ripiano dei disavanzi delle aziende di trasporto di propria competenza (Esercenti servizi interurbani o urbani in concessione), rimasti non coperti dagli interventi contributivi regionali nel settennno 1987/1993, e rideterminati in conformità ai criteri stabiliti dall'art. 1 del citato D.L. 98/95.

L'art. 1 definisce, al comma 1, l'entità delle contribuzioni statali rivenienti dall'art. 1 del citato D.L. n. 98/95 e spettanti agli Enti locali, abilitati ad assumere analoghi mutui per il ripiano delle aziende di propria competenza ai sensi dell'art. 2 del D.L. 310/90 convertito dalla legge n. 403/90. Detta entità è commisurata, con criteri di proporzionalità ai rispettivi disavanzi certificati, alla contribuzione statale complessivamente assegnata alla Puglia ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del medesimo D.L. n. 98/95.

Il comma 2 (emendamento proposto dalla Commissione) introduce una novità rispetto al testo della Giunta, maturato sulla base degli ultimi contatti tecnici tenuti con il Ministero del Tesoro. Tale comma estende anche in favore degli enti locali il contributo regionale per le predette operazioni di mutui per il ripiano dei disavanzi delle aziende municipalizzate. A tal fine è stata prevista l'istituzione di un nuovo capitolo di spesa (n. 0552023) dotato di 15 miliardi.

Lo stesso art. 1, al comma 3, stabilisce l'entità e le modalità degli interventi finanziari a ripiano delle aziende di competenza regionale, da attuare tramite assunzione di mutuo decennale dell'importo massimo di 300 mld, distinguendo le aziende affidatarie (aziende municipalizzate che gestiscono in affidamento precario autoservizi interurbani), per le quali l'intervento è commisurato agli interi disavanzi certificati con le modalità del citato D.L. n. 98/95, dalle aziende concessionarie, per le quali i disavanzi certificati sono ammessi a ripiano solo nel limite dei corrispondenti disavanzi standard, calcolati con le modalità indicate nello stesso comma;

La motivazione di tale differenziazione negli interventi risiede nella circostanza che le aziende affidatarie (AMET di Trani e ATAF di Foggia), pur non destinatarie - per legislazione regionale - di interventi finanziari diversi da quelli standard riconosciuti a tutte le restanti aziende concessionarie, conseguono di fatto, per decisioni ingiuntive degli organi giudiziari aditi, il ripiano integrale dei disavanzi di esercizio.

Il limite di disavanzo standard stabilito per le aziende concessionarie corrisponde invece all'esigenza primaria di non premiare le eventuali diseconomie gestionali, oltre a quella di porre rimedio alle incertezze - già riscontrate in sede di applicazione della legge n. 18/1987 per le aziende che esercitano promiscuamente servizi non regionali o altre attività - derivanti dalla necessità di disaggregare correttamente dal contesto delle complessive risultanze gestionali quelle attinenti i servizi di competenza regionale.

Il comma 4 subordina la liquidazione dei predetti interventi finanziari all'adozione, da parte delle aziende, di un piano di risanamento per il conseguimento dell'equilibrio economico, nell'intento di evitare il riformarsi di disavanzi non coperti dalla contribuzione corrente.

I commi 5 e 6 prevedono l'erogazione di acconti sugli interventi finanziari di cui sopra attingendo alle risorse ivi indicate.

L'art. 2 prevede, ai sensi del comma 14 dell'art. 1 del citato D.L. 98/95, i recuperi effettuabili in sede di liquidazione degli interventi finanziari di cui all'art. 1, consistenti nelle quote di contributi erogate, in ciascuno degli anni dal 1987 al 1993, in eccedenza alle assegnazioni statali rivenienti dal Fondo Nazionale Trasporti e dalle altre leggi statali (n. 226/90, n. 97/91 e n. 32/93), nonché in alcune quote non ancora recuperate da vari comuni in sede di applicazione della legge n. 18/87. Detti recuperi ammontano a circa 130 mld (al netto delle somme da devolvere al tesoriere regionale quale terzo pignorato nei procedimenti ingiuntivi attivati dalle aziende affidatarie di cui sopra) e sono comprensivi di circa 50 mld da ripetere a carico delle aziende municipalizzate secondo un piano di rientro che sarà stabilito dalla Giunta regionale.

L'art. 3, al comma 1, dispone la cessazione delle gestioni in affidamento precario, i cui disavanzi - per le motivazioni innanzi esposte - finiscono per riversarsi integralmente sul bilancio regionale. Detto comma stabilisce un termine perentorio per l'attivazione da parte delle Province (alle quali sono state attribuite, con L.R. n. 3/92, le funzioni amministrative in materia di trasporti previste dalla Legge 142/90) dei definitivi organismi gestionali dei servizi in affidamento precario, decorso il quale la Regione provvederà in sostituzione delle Province medesime. Si fa notare che i diritti acquisiti dai lavoratori dipendenti dalle medesime gestioni precarie sono adeguatamente garantiti da specifica previsione normativa (art. 1, comma 3, lettera a), in base alla quale le somme maturate T.F.R. sono riservate dalla Regione a favore degli organismi gestori subentranti.

L'art. 5, nel testo a fronte adeguato alle novità introdotte in Commissione, definisce le disposizioni finanziarie.

Si evidenzia che lo stanziamento iscritto per l'ammortamento del mutuo di cui all'art. 1, comma 3, (ridimensionato da 400 a 300 mld), si riduce nel 1995 al solo fabbisogno per interessi di preammortamento (circa 5 mld) destinando i residui 65 mld al capitolo relativo alle anticipazioni sui ripiani (n. 0552025), dei quali circa 21 mld già stornati con recente legge di variazione al bilancio e 44 mld con la proposta legislativa all'esame. Con l'occasione, sulla base delle certificazioni dei disavanzi aziendali acquisite, lo stanziamento iscritto sul capitolo 0552022 (trasferimenti del concorso agli Enti locali) è ridotto a 17,1 mld con contestuale incremento del capitolo 0552025 di cui sopra.

Infine si fa notare che la copertura finanziaria del capitolo di nuova istituzione n. 0552023 "Contributi regionali agli Enti locali ecc." è assicurata per il corrente anno e per gli anni a venire dalla minore entità della rata di ammortamento del mutuo ridotta da 70 mld a 52,5 mld in dipendenza del minore importo da mutuare.

Tutti gli oneri finanziari regionali sono coperti con quota parte dell'assegnazione statale del F.N.T. grazie all'economie realizzate e realizzabili in futuro sulla spesa corrente, tramite ristrutturazioni riduttive dei servizi e risanamenti gestionali, fra le quali è ascrivibile la cessazione delle gestioni in affidamento precario. Peraltro il comma 2 dell'art. 3 della

presente proposta legislativa garantisce alle aziende la corresponsione, per tutta la durata del mutuo, dell'intera contribuzione standard.


Sugli aspetti finanziari la 1 Commissione, con decisione n. 1/P del 21 settembre 1995 - che si allega-, ha espresso parere favorevole, proponendo alcuni emendamenti di adeguamento testo formulato dalla 5° Commissione.

Tutto ciò riferito, invito il Consiglio ad approvare la legge con le modifiche riportate a fronte proposte dalla 5° Commissione, a loro volta integrate dagli emendamenti proposti dalla 1° Commissione.

Bari, 20 settembre 1995.

La Relatrice

(Prof. T. Fiorentino)





# Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

9

## PARERE N.3/VI

D.D.L. "Misure urgenti nel settore del trasporto pubblico locale"

### Seduta dell'8 settembre 1995

Presenti : Stefanetti (Presidente), Camilli, Colizzi, Ferri (Marmo), Fiorentino, Errico, Lospinuso, Mineo, Tundo, Tedesco, Valente.

Per la G.R. Santaniello (Assessore), Casatello (Coord. Trasporti), Dalfino (Ass.to Trasporti)

Segr.Comm.: Mona, Romanazzi, Trimini.

### Seduta del 13.09.1995

Presenti. Stefanetti (Presidente), Fiorentino, Tedesco, Marmo, Camilli, Colizzi, Errico, Fusillo, Leccese, Lospinusdo, Mineo, Tundo, Valente.

Congedo: Balducci.

Per l'Assessorato Trasporti: ing. Casatello, dott. Bavaro.

Per la Segreteria Commissione: ing. Mona, sig.ra Romanazzi.

## LA 5ª COMMISSIONE CONSIGLIARE PERMANENTE

- preso in esame il d.d.l. in epigrafe con il quale la G.R ha adottato misure urgenti in materia di trasporto pubblico locale ai sensi del D.L. 310/90 e successiva conversione ed integrazione
- ascoltati i chiarimenti tecnici forniti dai funzionari dell'Assessorato reg.le ai Trasporti, ing. Casatello e dott. Bavaro;
- discusso nel merito come illustrato nella relazione in aula che si intende qui allegata;
- formulate le proposte di emendamenti da sottoporre all'approvazione del Consiglio;



*Consiglio Regionale della Puglia*

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

10

udite le dichiarazioni di voto

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

CONDIZIONATO

all'approvazione del d.d.l. modificato come da emendamenti riportati a fronte nel testo allegato.

DESIGNA RELATORE IL CONSIGLIERE FIORENTINO

Il parere è espresso con le seguenti dichiarazioni dei presenti al voto:

FAVOREVOLE: Stefanetti, Fiorentino, Tedesco, Marmo, Camilli, Errico,  
Lospinuso, Tundo;

CONTRARIO: =====

ASTENUTO : =====

Non partecipano al voto: Valente, Colizzi, Mineo, Leccese, Fusillo.

Il Responsabile della Segreteria

(Ing. Giovanni Mona)

G. Mona

Il Presidente

(Prof. Armando Stefanetti)

d' Ordine

G. Mona



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Bilancio - Finanze e Programmazione)

11

## I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 1/P del 21 Settembre 1995

Numero totale componenti: 13

All'apertura dei lavori sono presenti 12 Commisari

1. La I Commissione ha esaminato nelle seduta del 21 settembre 1995 il seguente provvedimento trasmesso dalla V<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente 13 settembre 1995 per il parere ex art. 19 del Regolamento Interno del Consiglio regionale:

- Disegno di Legge "Misure urgenti nel settore del trasporto pubblico locale"

2. Dopo ampia discussione, la I Commissione ha espresso parere finanziario favorevole vincolato agli emendamenti allegati che costituiscono parte integrante della presente decisione..

3. Sul presente atto è stato espresso il seguente voto dei commissari:

**favorevole:** Di Donna, Basurto, Marmo, Ostilio, Palese, Sardelli, Taglente.

**di astensione:** Tondo

**contrario:** Angiuli, Di Cesare, Dipietrangelo, Introna

RESPONSABILE I COMMISSIONE

PRESIDENTE I COMMISSIONE

(Avv. Giuseppe DI DONNA)



**EMENDAMENTI AL TESTO APPROVATO DALL V COMMISSIONE "MISURE URGENTI NEL TRASPORTO PUBBLICO PUGLIESE"**

**Emendamento sostitutivo del secondo comma dell'art.1:**

" 2. Agli enti locali che, al fine di ripianare i disavanzi di esercizio delle aziende municipalizzate di trasporto relativi al settennio dal 1987 al 1993, contrarranno mutui decennali ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 31 ottobre 1990 n° 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990 n. 403 e della successiva normativa integrativa, la Giunta regionale eroga nel corrente esercizio contributi in misura non superiore al quaranta per cento delle annualità di ammortamento e comunque nel limite di spesa complessiva non superiore a lire 15 miliardi, che gravano sul capitolo di spesa di nuova istituzione n.0592023 "Contributi regionali agli enti locali negli ammortamenti dei mutui da assumere per i ripiani dei disavanzi pregressi di esercizio delle aziende municipalizzate di trasporto".

"

**Emendamento sostitutivo dell'art. 5**

**Art.5**

(Norma finanziaria)

"

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge nell'anno 1995 si provvede :

- a) quanto ai trasferimenti ed ai contributi agli enti locali per effetto dei commi primo e secondo dell'art.1, rispettivamente con gli stanziamenti iscritti nel capitolo 0552022 e nel capitolo di nuova istituzione 0592023;



- b) quanto agli interventi in favore delle aziende di cui alle lettere a) e b) del terzo comma dell'art. 1, con lo stanziamento iscritto al capitolo 0552030;
- c) quanto ai trasferimenti di cui alla lettera b) del quinto comma dell'art.1, con lo stanziamento iscritto al capitolo 0552025;
- d) quanto agli oneri per interessi di preammortamento del mutuo di cui al terzo comma dell'art.1, con lo stanziamento iscritto al capitolo 0592040.

2. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge negli anni successivi al 1995 si provvede con gli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 1995/1997 nei capitoli 0592040 per gli oneri di ammortamento del mutuo da assumere in base al terzo comma dell'art.1 e 0552022 per i trasferimenti agli enti locali in base al primo e sesto comma dell'art.1.

3. Nel bilancio di previsione 1995 sono introdotte le seguenti variazioni :

#### PARTE I - ENTRATA

	Competenza	Cassa
<b>Variazione in diminuzione:</b>		
cap. 5125100 "Mutuo decennale per il ripiano dei disavanzi pregressi nel settore dei trasporti pubblici locali etc."	100.000.000.000	100.000.000.000

#### PARTE II - SPESA

<b>Variazione in diminuzione:</b>		
cap. 0552022 "Trasferimenti di parte corrente ai Comuni per il concorso negli oneri per i ripiani dei disavanzi pregressi"	2.070.000.000	2.070.000.000



# Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

14

si di esercizio dei servizi urbani di pubblico trasporto in gestione diretta o a mezzo aziende municipalizzate (l. 32/1993 e d.l. 563/1994)"

cap.0552030 "Ripiani disavanzi pregressi di esercizio nel settore dei trasporti pubblici locali (l. 403/1990, l. 32/1993, d.l. 503/1994)"	100.000.000.000	100.000.000.000
cap.0592040 "Annualità di ammortamento mutui ripiani disavanzi pregressi di esercizio nel settore dei trasporti pubblici locali (l.403/1990, l.32/1993, d.l. 563/1994)"	44.000.000.000	44.000.000.000

## Variazioni in aumento:

cap.0552025 "Acconti sui ripiani disavanzi pregressi di esercizio nel settore dei trasporti pubblici locali (l.204/1995)"	31.070.000.000	31.070.000.000
cap.0592023 "Contributi regionali agli Enti locali (N.I.) negli ammortamenti dei mutui da assumere per i ripiani dei disavanzi pregressi di esercizio delle aziende municipalizzate di trasporto"	15.000.000.000	15.000.000.000

4. In corrispondenza al capitolo di spesa 0552013 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1995 è iscritto il residuo passivo di stanziamento di lire 43.824.105.000 formatosi alla chiusura dell'esercizio 1994.

5. In corrispondenza dell'iscrizione di cui al precedente comma lo stanziamento del capitolo 0552013 è incrementato, in termini di cassa, dell'importo di lire 43.824.105.000 attingendo per pari importo dal fondo di riserva di cassa - capitolo 1110020.



# Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

15

(Testo della Giunta)

(Testo proposto dalla Commissione)

D.D.L.

"MISURE URGENTI NEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE"

Art. 1

(Interventi finanziari regionali)

1. La Giunta regionale provvede ad erogare agli enti locali le quote dei contributi di cui al secondo comma dell'art.1 del decreto-legge 1° aprile 1995, n.98, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995, n.204, calcolate in proporzione ai disavanzi delle rispettive aziende di trasporto, rideterminati e certificati con i criteri di cui al quinto comma del l'art.1 del citato decreto-legge.

aggiungere:

*deu. I*

2. Agli enti locali che contrarranno mutui decennali ai sensi dell'art.2 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n.310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403 per la copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende municipalizzate di trasporto rimasti scoperti nel periodo dal 1987 al 1993 la Giunta regionale provvede ad erogare contributi decennali rapportati ai disavanzi medesimi utilizzando la disponibilita' del capitolo di spesa istituito con la presente legge n.0552023 "Contributi regionali agli enti locali per il ripiano dei disavanzi pregressi delle aziende di trasporto"

2. Per le finalita' di cui al primo comma dell'art.1 del citato decreto-legge 1° aprile 1995, n.98, la Giunta regionale e' autorizzata ad assumere, ai sensi dell'articolo 2 bis del decreto-legge 31 ottobre 1990, n.310 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403 e successive integrazioni, mutuo decennale di importo massimo di lire 400 miliardi da destinare ad interventi finanziari in favore delle aziende affidatarie o concessionarie di servizi di trasporto pubblico di competenza regionale, provinciale e comunale. I predetti interventi finanziari, calcolati tenendo conto delle eventuali sanzioni pecuniarie comminate, sono commisurati:

sostituire: 3.

sostituire:.. 300 miliardi....

a) per le aziende affidatarie, all'ammontare dei disavanzi degli anni dal 1987 al 1993 risultanti dai conti consuntivi certificati dai rispettivi Collegi dei revisori dei conti e relativi agli autoservizi interurbani, ivi compresi gli autoservizi sostitutivi di servizi ferroviari. L'erogazione e' sospesa per gli importi relativi ai trattamenti di fine rapporto lavoro, che saranno trasferiti ai soggetti subentranti alle aziende affidatarie.

sostituire:..rideterminati e certificati con i modalita' di cui al quinto comma del citato decreto-legge 1° aprile 1995, n.98...

b) per le aziende concessionarie che abbiano esercitato servizi di trasporto pubblico di competenza regionale, provinciale e comunale nel periodo dal 1987 al 1993 e che inoltreranno apposita istanza in carta legale a mezzo raccomandata al Presidente della Giunta regionale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla sommatoria dei disavanzi degli anni dal 1987 al 1993 calcolata tenendo conto delle eventuali risultanze attive riscontrate in uno o piu' esercizi e nel limite della disponibilita' residua dopo l'intervento sub a). I disavanzi, rideterminati e



# Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

2.

16

(Testo della Giunta)

(Testo proposto dalla Commissione)

certificati con le modalita' di cui al quinto comma dell'art.1 del citato decreto-legge 1° aprile 1995, n.98, sono ammessi all'intervento finanziario regionale, per ciascun anno, nel limite massimo della differenza tra il costo standardizzato maggiorato del 5% e l'ammontare complessivo dei ricavi effettivi, degli eventuali contributi regionali di esercizio e delle contribuzioni a qualsiasi titolo corrisposte dagli enti locali, ferma restando, per gli enti locali che hanno provveduto a dare copertura, anche parziale, ai predetti disavanzi, l'attribuzione agli stessi delle quote contributive decennali statali calcolate in proporzione ai rispettivi interventi finanziari.

3. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalita' per la determinazione degli interventi contributivi regionali, subordinandone la liquidazione all'adozione, da parte delle sole aziende che non abbiano cessato l'attivita' del trasporto pubblico ammissibile alla contribuzione dell'esercizio ai sensi della legge regionale 19 marzo 1982, n.13, di un piano di risanamento per conseguire l'equilibrio di bilancio nonche' alla cessione delle quote annuali del contributo statale da parte di tutte le aziende destinatarie. Nei casi di assenza o di revoca del diritto all'erogazione del contributo statale gli interventi finanziari di cui al primo comma sono limitati alla quota parte coperta con risorse regionali.

sostituire: 4.

4. Nelle more dell'assunzione del mutuo di cui al secondo comma la Giunta regionale e' autorizzata ad erogare acconti sugli interventi finanziari del medesimo secondo comma sulla base dei disavanzi certificati e ammissibili utilizzando:

sostituire: 5. ..terzo ..

- a) la somma corrispondente al residuo di stanziamento formatosi sul cap. 0552013 alla chiusura dell'esercizio 1994;
- b) la somma stanziata sul cap.0552025 del bilancio del corrente anno, disponibile per effetto delle variazioni introdotte con la presente legge.

sostituire: ..terzo ..

5. Il contributo statale di cui al settimo comma dell'articolo 1 del richiamato decreto-legge 1 aprile 1995, n.98 e' erogato, con i medesimi criteri di cui al comma precedente a tutte le aziende aventi diritto in conto degli interventi finanziari di cui ai precedenti primo e secondo comma.

sostituire: 6.

sostituire: ..terzo ..

## Art.2 (Recuperi)

1. In sede di liquidazione degli interventi finanziari di cui al secondo comma dell'articolo 1 la Giunta regionale recupera le quote di contributi di esercizio erogati in ciascuno degli anni dal 1987 al 1993 in eccedenza alle assegnazioni statali.

sostituire: ..terzo ..

2. Per le aziende municipalizzate la Giunta regionale dispone il recupero di cui al precedente comma a valere sulle erogazioni dei contributi di esercizio  secondo un piano di rientro che sara'

aggiungere: e di quelli di cui al secondo comma dell'art. della presente legge

  
**Consiglio Regionale della Puglia**

**5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**

(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

3.

17

(Testo della Giunta)

(Testo proposto dalla Commissione)

stabilito dalla stessa Giunta. Nei confronti delle medesime aziende, i cui enti locali proprietari abbiano assunto mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti in applicazione dell'art.2 della legge 6 febbraio 1987, n.18 di conversione del decreto legge 4 dicembre 1986, n.833, la Giunta regionale dispone altresì il recupero delle quote contributive erogate in eccedenza alle assegnazioni statali per gli anni 1985 e 1986 per la parte non ancora recuperata.

X Art.3  
(Gestioni in affidamento)

1. Le gestioni in affidamento precario cessano improrogabilmente entro il termine massimo del 30 giugno 1996, decorso il quale cesserà ogni intervento finanziario, sia ordinario che straordinario, in favore delle stesse. Qualora le Province interessate non provvedano, entro il termine perentorio del 31 marzo 1996, a costituire e attivare gli organismi gestionali per l'esercizio dei servizi in affidamento precario, la Giunta provvede in sostituzione delle Province medesime alla concessione a terzi dei predetti servizi. Contestualmente alla cessazione delle gestioni dei servizi in affidamento precario sono istituite apposite gestioni stralcio per la definizione delle pendenze residue dopo la cessazione e la liquidazione di ogni partita debitoria maturata successivamente al 31 dicembre 1993. Le gestioni stralcio sono assunte direttamente dalla Giunta regionale e svolte, secondo direttive impartite dalla Giunta medesima, a mezzo di commissioni formate da funzionari dell'Assessorato regionale ai trasporti con il trattamento economico previsto al secondo comma dell'art.6 della legge regionale 26 giugno 1981, n.35, a carico dei bilanci delle stesse gestioni. Agli oneri connessi alle gestioni stralcio le commissioni provvedono con i rimborsi che saranno liquidati dall'INPS per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n.261/1991 e ai sensi dell'art.1, comma 3, del D.L. 22 marzo 1993, n.71 convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1993, n.151 nonché, se occorrenti, con assegnazioni straordinarie disposte a carico del bilancio regionale 1996 e successivi.

sopprimere

2. Fino alla totale estinzione del mutuo di cui al secondo comma dell'art.1 della presente legge restano sospese le disposizioni del primo comma dell'articolo 1 e dell'articolo 6 della legge regionale 17 aprile 1990, n.11 e la Regione assicura i contributi di esercizio alle aziende di trasporto ai sensi della legge regionale 19 marzo 1982, n.13, integrando, ove occorra, con risorse proprie quelle rivenienti dal Fondo nazionale trasporti.

sostituire: ..terzo ..

Art.4

(Modifiche, integrazioni, e abrogazioni)

1. Il comma 12 dell'art.14 della legge regionale 19 marzo 1982, n.13 e' così modificato:

"12. I vincoli di cui ai commi precedenti decadono:

- dopo 10 anni dalla data di immatricolazione degli autobus o di



# Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

4.

18

(Testo della Giunta)

(Testo proposto dalla Commissione)

acquisto delle attrezzature fisse e mobili:

- dopo 50 anni dalla data di denuncia al catasto per i beni immobili.

2. il comma 13 dell'art.14 della legge regionale 19 marzo 1982, n.13, e' cosi' modificato:

"13. Entro i predetti termini di validita' dei vincoli, i beni acquistati con il contributo regionale possono essere alienati subordinatamente all'autorizzazione della Giunta regionale, che puo' essere accordata a condizione che l'ente o azienda o impresa interessata rimborsi alla Regione una parte del prezzo di vendita nel rapporto tra il contributo regionale e la spesa ritenuta ammissibile all'atto dell'acquisto o, in alternativa, acquisti in sostituzione e con fondi propri un bene equivalente a quello acquistato con il contributo regionale, trasferendo sullo stesso i vincoli gia' gravanti sul bene da sostituire; procedure analoghe si applicano nel caso di perdita accidentale di possesso di beni acquistati con il contributo regionale."

3. A modifica delle disposizione dell'art.8 della legge regionale 19 marzo 1982, n.13, l'erogazione alle aziende dei contributi di esercizio avviene a mensilita' posticipate entro il mese successivo a quello di riferimento. Ove si verificano ritardi rispetto al predetto termine non imputabili ad inadempienze delle aziende, la Giunta regionale, in sede di consuntivo annuale, puo' corrispondere, a domanda delle aziende interessate un contributo integrativo nel limite dell'ammontare degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal medesimo termine.

4. Sono abrogati gli articoli 2 e 5 della legge regionale 17 aprile 1990, n.11 e gli articoli 16 e 17 della legge regionale 19 marzo 1982, n.13.

5. Il primo comma dell'art.7 della legge regionale 8 gennaio 1992, n.3 e' cosi' modificato:

"1. Il piano dei trasporti di bacino e' adottato previa convocazione, da parte dell'Ente locale competente, di una conferenza di servizi a cui partecipano con loro rappresentanze le Province limitrofe, i Comuni e le Comunita' montane presenti nel bacino, gli Uffici provinciali della Motorizzazione Civile Trasporti in Concessione, la Camera di Commercio Industria e artigianato, La Direzione trasporto Locale della societa' Ferrovie dello Stato, le Aziende di Promozione Iuristica e le Associazioni delle aziende di trasporto."

6. Il quarto comma dell'art.7 della legge regionale 8 gennaio 1992, n.3, e' cosi' modificato:

"4. Il piano dei trasporti di bacino e' deliberato dal Consiglio provinciale o metropolitano competente ed ha validita' triennale. Ciascun piano di bacino rimane efficace fino alla sua sostituzione con il piano successivo."

6. All'art.7 della legge regionale 8 gennaio 1992, n.3, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente comma 6 bis:

" 6 bis. Non sono considerate varianti al piano le modifiche ai programmi di esercizio delle singole autolinee gia' comprese nel



# Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

5.


19

(Testo della Giunta)

(Testo proposto dalla Commissione)

piano, quando queste derivino da particolari esigenze di trasporto che siano state acclamate in sede di apposita conferenza dei servizi, convocata ai sensi dell'art.12 della legge regionale 23 giugno 1980, n.74, e non comportano incrementi della precorrenza annua complessiva attribuita al bacino. Dette modifiche sono approvate dalla Giunta provinciale e sono sottoposte all'approvazione della Giunta regionale ai fini dell'attribuzione alle aziende interessate del contributo di esercizio"

Art.5  
(Norma finanziaria)



1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge nell'anno 1995 si provvede:

a) quanto ai trasferimenti  agli enti locali per effetto dei commi primo, secondo e settimo, con lo stanziamento iscritto al capitolo n.0552022;

aggiungere: e ai contributi sostituire: ..primo e secondo dell'art.1, con gli stanziamenti rispettivamente iscritti nei capitoli n.0552022 e n.0552023 (istituito con la presente legge):

b) quanto agli interventi in favore delle aziende di cui alle lettere a) e b) del secondo comma, con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 0552030;

sostituire: ..terzo comma dell'art.1 ..

c) quanto ai trasferimenti di cui alla lettera b) del quarto comma dell'art.1, con lo stanziamento iscritto nel capitolo n.0552025 (istituito con precedente legge di variazione al bilancio 1993);

sostituire: ..quinto ..

d) quanto agli oneri per interessi di preammortamento del mutuo di cui al secondo comma dell'art.1, con lo stanziamento iscritto nel capitolo n.0592040.

sopprimere

sostituire: ..terzo ..

2. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo negli anni successivi al 1995 si provvede con gli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 1995-1997 nei capitoli:  
- n.0552022 per le gestioni stralcio di cui al primo comma dell'art.3;  
- n.0592040 per gli oneri di ammortamento del mutuo da assumere in base al secondo comma dell'art.1;  
- n.0552022 per i trasferimenti agli enti locali in base al primo e quinto comma dell'art.1.

sostituire: ..della presente legge ..

sopprimere

aggiungere:

- n.0552023 (n.i.) per i contributi agli enti locali di cui al secondo comma dell'articolo 1.

1. Nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995 sono introdotte le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa		
			aggiungere:	
			ENTRATA	
			- Variazione in diminuzione	
			Capitolo n.05125100	-100.000.000.000
				-100.000.000.000
SPESA				
- Variazione in diminuzione:				
Capitolo n. 0592040	-44.000.000.000	- 44.000.000.000.		
			aggiungere:	
			Capitolo n.0552030	-100.000.000.000
			Capitolo n.0552022	-2.070.000.000
				-100.000.000.00
				-2.070.000.00



# Consiglio Regionale della Puglia

5<sup>a</sup> COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

6.

20

(Testo della Giunta)

(Testo proposto dalla Commissione)

- Variazione in aumento:

Capitolo n.0552025 (istituito con precedente legge di variazione al bilancio 1995)

+ 44.000.000.000      + 44.000.000.000

sostituire:

+31.070.000.000

+31.070.000.000

aggiungere:

Cap.n.0552023 (n.i.) +15.000.000.000

+15.000.000.000

2. In corrispondenza al capitolo di spesa n. 0552013 del bilancio di previsione per l'esercizio 1995 e' iscritto il residuo passivo di stanziamento di lire 43.824.105.000 formatosi alla chiusura dell'esercizio 1994.

3. In corrispondenza dell'iscrizione di cui al precedente comma lo stanziamento del capitolo n. 0552013 e' incrementato, in termini di cassa, dell'importo di lire 43.824.105.000 attingendo per pari importo dal fondo di riserva di cassa - capitolo n. 1110020.